CAMERA DEI DEPUTATI N. 2975

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati de MEO e DI GIESI

Presentata il 27 maggio 1974

Promozione al grado superiore degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che abbiano superato i limiti di età

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge tende a conferire una promozione agli ufficiali di complemento i quali, pur avendo raggiunto le condizioni previste dalle tabelle nn. 5, 6 e 7 annesse alla legge di avanzamento n. 1137 del 1955, non hanno potuto conseguire la promozione al grado superiore perché colpiti dai limiti di età per il collocamento nella riserva di complemento.

Trattasi in effetti di un provvedimento che non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato e che tuttavia costituisce un atto di giustizia e di riconoscimento per tanti ufficiali i quali pur avendo prestato servizio nel grado e dimostrato di possedere attitudini a svolgere le funzioni del grado superiore, non hanno potuto conseguire la promozione in quanto la legge sullo stato degli ufficiali stabilisce limiti di età che comportano inderogabilmente il passaggio da una all'altra posizione di stato.

È da notare altresì che siffatto provvedimento tende a perequare la posizione degli ufficiali di complemento attualmente in congedo con quella degli ufficiali richiamati in servizio, ai quali tale beneficio è stato riconosciuto con l'articolo 15 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Inoltre la presente proposta mira sostanzialmente ad allineare gli ufficiali della riserva di complemento agli ufficiali della riserva, i quali, a norma dell'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono conseguire una promozione al grado superiore a quello col quale hanno cessato dal servizio permanente.

Con l'articolo 2 si prevede la promozione degli ufficiali della riserva di complemento con le stesse modalità e con le stesse condizioni richieste per la promozione degli ufficiali di complemento come sopra indicato. Ciò al fine di non creare disparità di trattamento tra gli ufficiali più giovani ancora nel complemento rispetto a quelli già transitati nelle riserve di complemento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso delle condizioni previste dalle tabelle nn. 5, 6 e 7 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, i quali non abbiano potuto conseguire l'avanzamento al grado superiore perché colpiti dai limiti di età per il collocamento nella riserva di complemento, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età, previa valutazione da parte della commissione ordinaria di avanzamento. Per il collocamento nella riserva di complemento degli ufficiali promossi al grado superiore si applicano i limiti di età relativi al grado rivestito prima della promozione.

ART. 2.

Gli ufficiali della riserva di complemento, in possesso delle condizioni di cui al precedente articolo 1 che non abbiano potuto conseguire la promozione al grado superiore nel complemento perché colpiti dai limiti di età per il collocamento nella riserva di complemento, sono promossi in tale categoria, a domanda, previa valutazione da parte della commissione ordinaria di avanzamento a decorrere dalla data del decreto con cui viene disposta la promozione. Tale promozione non comporta, in relazione all'età dell'ufficiale, l'eventuale ripristino nella categoria del complemento.